



COMUNE DI CARMIANO
PROVINCIA DI LECCE

Ord. n. 26 del 04/03/2026

Oggetto: MISURE URGENTI DI PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA URBANO-RURALE – OBBLIGHI PER PROPRIETARI, AFFITTUARI, CONDUTTORI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI AI SENSI DELLA L. 353/2000 E DELLA L.R. PUGLIA 38/2016 – DISPOSIZIONI OPERATIVE E INTERVENTI SOSTITUTIVI IN DANNO.

IL SINDACO

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTI gli artt. 2, 3 e 12 della Legge Regionale Puglia 38/2016;

VISTO l’art. 423-bis del Codice Penale;

VISTO l’art. 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Piano Regionale Antincendio Boschivo (A.I.B.) della Regione Puglia vigente;

PRESO ATTO della nota della Prefettura – U.T.G. di Lecce (Prot. n.0002552 del 08.01.26), inviata a questa Amministrazione Comunale e registrata al Protocollo Generale N. 306 del 08/01/26, relativa alle iniziative sinergiche di prevenzione e contrasto del fenomeno degli incendi boschivi e di vegetazione;

RILEVATO che la Regione Puglia, nell’ambito della programmazione A.I.B., richiede l’attivazione di misure preventive e propedeutiche da parte degli Enti locali, e considerato che l’analisi dei dati delle precedenti stagioni ha evidenziato come numerosi incendi siano stati originati da terreni incolti o abbandonati, privi di adeguata manutenzione, si rende necessario disciplinare i comportamenti e gli obblighi a carico dei cittadini e dei proprietari di fondi.

RITENUTO necessario adottare idonee misure preventive a tutela della pubblica e privata incolumità, del patrimonio ambientale e del territorio comunale;

RILEVATO che l’inosservanza degli obblighi di prevenzione può determinare responsabilità sia amministrative che penali;

VISTO L’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” che conferiscono le competenze del provvedimento al Sindaco;

ORDINA

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge Regionale n. 38/2016 :

1. Al fine di prevenire danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei **campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o di sfalcio**, dovranno provvedere contestualmente alla realizzazione di una fascia protettiva perimetrale e interna alla superficie coltivata di larghezza continua e costante non inferiore **a quindici metri** e

sgombra da ogni residuo vegetale, che dovrà essere realizzata **entro il 15 Luglio di ogni anno** al fine di impedire la propagazione del fuoco alle aree circostanti o confinanti;

2. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo e di colture arboree **dovranno provvedere entro il 31 Maggio di ogni anno** alla realizzazione lungo tutto il perimetro del fondo di una fascia protettiva di larghezza **non inferiore a quindici metri** lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
3. E' fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire **entro il 31 Maggio di ogni anno**, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.
4. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.
5. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e 58102 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 del 14-12-2016 comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

ORDINA Inoltre,

Ai sensi dell. Art. 2 della Legge Regionale n.38/2016, il divieto di **abbruciamento dei residui vegetali dal 1 Giugno al 30 Settembre di ogni anno su tutto il territorio comunale**. Al di fuori di tale periodo, l'abbruciamento può essere effettuato solo a determinate condizioni di sicurezza, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente (art. 2 L.R. 38/2016), e previo rispetto di eventuali divieti locali temporanei per condizioni climatiche o ambientali particolarmente a rischio.

SANZIONI

In caso di inadempimento agli obblighi del presente provvedimento, si applicheranno le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. In caso di incendio Boschivo, si applicano le disposizioni dell'art. 423-bis del Codice Penale, con comunicazione alla Procura della Repubblica. Restano valide le responsabilità civili per eventuali danni a terzi. Le violazioni degli articoli 2 e 3 della Legge Regionale 38/2016 saranno punite secondo l'art. 12 della stessa legge. Ogni altra inosservanza del DPGR n. 266 del 30.04.2018 sarà sanzionata ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353/2000.

INFORMA

In caso di mancato adempimento nei termini previsti, il Comune, tramite l' Ufficio Ambiente, provvederà per motivi di somma urgenza e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, all'esecuzione degli interventi necessari. Le spese sostenute saranno addebitate ai proprietari o conduttori inadempienti mediante **Ordinanza in danno.**

ATTIVITA' DI CONTROLLO

La Polizia Locale, le Forze dell'Ordine e tutti gli altri soggetti preposti alla vigilanza sono incaricati del controllo sull'osservanza della presente ordinanza. I provvedimenti sanzionatori adottati e gli eventuali interventi sostitutivi eseguiti saranno tempestivamente comunicati alla Prefettura – U.T.G. di Lecce.

RENDE NOTO

A norma dell'art.3 comma 4 della Legge 241/1990 avverso la presente ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla pubblicazione e/o notifica, al T.A.R. Puglia. In alternativa, nel termine di 120 gg, potrà essere proposto ricorso al Presidente della Repubblica. L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio presso il Comando di Polizia Locale, con sede in Carmiano, alla via Roma 187;

DISPONE

Di notificare la presente ordinanza, per quanto di competenza, a:

- Alla Prefettura di Lecce – protocolloprefle@pec.interno.it;
- Alla Regione Puglia – servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it;
- Alla Provincia di Lecce – protocollo@cert.provincia.le.it;
- Alla Questura di Lecce – dipps140.00F0@peps.poliziadistato.it;
- Alla Locale Stazione dei Carabinieri di Carmiano - t1e33960@pec.carabinieri.it;
- Al Corpo Forestale dello Stato Lecce – cp.lecce@pec.corpoforestale.it;
- Al Comando VV.FF. – Lecce – com.lecce@cert.vigilfuoco.it;
- Alla Polizia Provinciale Lecce – poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it;
- Alla Protezione civile - Carmiano–; protezionecivile.carmiano@pec.it;
- Al Comando Polizia Locale di Carmiano- Carmiano-comandopm.comunecarmiano@pec.rupar.puglia.it;
- All'Ufficio Ambiente del Comune di Carmiano- lavoripubblici@comune.carmiano.le.it

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio, per 15 giorni, e sul sito internet del Comune, nonché divulgarlo negli altri modi usuali. Dall'entrata in vigore e fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

Carmiano, lì 04/03/2026

IL SINDACO
f.to Giovanni ERROI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Carmiano:
<https://www.comune.carmiano.le.it>

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE -

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno e vi

rimarrà per 15 giorni consecutivi:

Dalla Residenza Comunale, li

Il Responsabile del Settore
f.toDott. Vincenzo ROLLI



COMUNE DI CARMIANO
Provincia di Lecce
POLIZIA LOCALE



Via Roma, 187, Carmiano (LE) – CAP 73041

Tel: 3407138980

Email: comandopm@comune.carmiano.le.it

Pec: comandopm.comunecarmiano@pec.rupar.puglia.it

Carmiano li, 05/03/2026

AL COMANDANTE

e p.c. UFFICIO DEL PERSONALE

OGGETTO: COMUNICAZIONE MANCATA TIMBRATURA

Si comunica alla SS.LL. che in data 06/01/2026 lo scrivente D'AGOSTINO FRANCO non ha effettuato la timbratura in entrata alle ore 07:30 ed in uscita alle ore 14:30 per dimenticanza del badge.

Cordiali Saluti

Vice Comandante la P.L.
D'AGOSTINO FRANCO

Visto:

IL COMANDANTE LA P.L.

(Comm. Capo Dott. Vincenzo ROLLI)